



COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Cod. Ente 10353

DELIBERAZIONE n. 182 del 23/12/2009

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: DIRETTIVA PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE GENERALI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DISPOSIZIONI VOLTE A TUTELARE LE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE E LA PUBBLICA SICUREZZA.

L'anno duemilanove addì ventitre del mese di dicembre, alle ore 17:00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
MELETTI CESARE GIOVANNI	X	
CASARO FERRUCCIO	X	
CAVALLINI CRISTINA	X	
GUSBERTI FATIMA	X	
MARENDA VANESSA	X	
MORANDI GIUSEPPE	X	
VALENTINI DANIELA	X	
ZUCCHI ALBERTO		X

Totale 7	Totale 1
----------	----------

Partecipa all'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO GENERALE DR.SSA MARIA LAMARI il quale provvede alla redazione del seguente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, CESARE GIOVANNI MELETTI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

ESCE dall'aula l'Assessore Casaro Ferruccio, per cui sono presenti n.6 componenti della Giunta Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", in vigore dall'8 agosto 2009;

RILEVATO che gli ambiti di intervento della Legge 94/2009 sono molteplici e toccano diverse materie, fra cui l'anagrafe, lo stato civile e la materia igienico-edilizia correlata all'idoneità dell'alloggio;

CONSIDERATO:

- che in questi ultimi anni il Comune di Manerbio è stato oggetto di fortissima immigrazione di cittadini stranieri;
- che, a seguito dell'entrata in vigore della normativa volta a disciplinare i diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini degli altri stati membri dell'unione europea, si è verificato un notevole incremento delle richieste di iscrizione anagrafica;
- che le comunicazioni di "ospitalità" sono in continuo aumento;
- che detti fenomeni rischiano di mettere a repentaglio la necessaria integrazione delle persone nella comunità, generando speculazioni e rischiando di far insorgere emergenze sotto il profilo igienico-sanitario, della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

DATO ATTO che, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i comuni e gli altri enti locali adottano provvedimenti necessari al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;

VISTO:

- l'art. 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 come integrato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, il quale prevede che *"l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie"*;
- l'art. 2, comma 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, attuativo della Legge, il quale prevede l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune;
- l'art. 6, comma 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani;
- l'art. 15 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286", il quale prevede che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;

- l'art. 6 del DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286" come modificato dall'art. 5 del DPR 18 ottobre 2004, n. 334, il quale dispone che lo straniero per il ricongiungimento familiare deve attestare la "... disponibilità di un alloggio, a norma dell'art. 29, comma 3, del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio tecnico comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero del certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio";
- l'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il quale stabilisce che la carta o il permesso di soggiorno devono essere esibiti agli uffici della P.A. per il rilascio di licenze, autorizzazioni ed iscrizioni, ad eccezione dell'accesso alle prestazioni sanitarie e a quelle scolastiche obbligatorie;
- l'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il quale prevede l'arresto fino ad un anno e un'ammenda fino a 2.000,00 euro, in caso di mancata esibizione, senza giustificato motivo, del passaporto o del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato;
- l'art. 5-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il quale prevede fra i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, la garanzia della disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- l'art. 16, comma 4, lettera b, del regolamento di attuazione (D.P.R. 394/99, come modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334), il quale richiama fra i requisiti per poter richiedere la carta di soggiorno, il certificato di idoneità dell'alloggio previsto dall'art. 29 del T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998);
- l'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 286/1998 come modificato dal D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160 e dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, il quale detta norme in materia di ricongiungimento familiare di stranieri, i quali devono dimostrare la disponibilità:
 - a) *di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;*
 - b) *di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. I fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;*
- l'art. 12 del D.Lgs. 286/1998, che prevede tre anni di reclusione e la confisca della casa per chi dà alloggio a pagamento "per trarne ingiusto profitto" a immigrati irregolari. La condanna scatterà però solo se questi sono senza permesso al momento della stipula o del rinnovo del contratto d'affitto;
- l'art. 9 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri", il quale prevede che al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, si applichi la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 223/1989;

- il comma 3 del citato art. 9 del D.Lgs. 30/2007, il quale crea comunque un distinguo per quanto concerne l'applicazione della normativa sull'iscrizione anagrafica tra i cittadini di nazionalità italiana e quelli dell'Unione Europea, prevedendo nei confronti di quest'ultimi, la necessità di produrre adeguata documentazione sia in merito all'attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata, sia in ordine alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari secondo i criteri minimi fissati dall'art. 29, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione)
- l'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia di edilizia, il quale stabilisce che il certificato di agibilità degli immobili attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutati secondo quanto dispone la normativa vigente;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuiscono al Sindaco, in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, "la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico";
- il decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975 "...requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione";
- la circolare Ministero dell'Interno n. 19 del 07.08.2009, la quale, in merito alla nuova norma che prevede "la possibilità di verifica da parte dei competenti uffici comunali delle condizioni igienico sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza", precisa che "secondo tale disposizione è data facoltà al Comune di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico-sanitarie degli immobili in occasione delle richieste di iscrizione e di variazione anagrafica. In tal senso, la nuova disposizione è coerente con l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica, sancito dall'art. 2, comma1, della legge 1228/1954";
- l'ulteriore circolare del Ministero dell'Interno, n. 7170 del 18 novembre 2009, che dispone: ".....l'art. 29 comma 3 del T.U. ha soppresso il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica ai fini della verifica dell'idoneità alloggiativi. ...i Comuni, nel rispetto della propria autonomia, nel rilasciare la certificazione relativa all'idoneità abitativa, possono fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto Ministero della Sanità 5 luglio 1975, che stabilisce i requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa i requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero previsto degli occupanti";

CONSIDERATO che le modifiche apportate dal Decreto Sicurezza pongono in capo all'ufficio tecnico comunale accertamenti e verifiche, anche in ordine ad elementi di carattere igienico sanitario precedentemente in capo all'ASL locale, sulla base di quanto previsto nell'art. 6 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 (vedi sopra);

RILEVATA la necessità di attuare, contestualmente all'accertamento della dimora abituale eseguito ai fini dell'iscrizione e delle variazioni anagrafiche, un'attività di verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio indicato per l'uso abitativo, con finalità preventive atte alla salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrità ambientale a tutela degli interessati;

RITENUTO necessario adempiere alle norme contenute nel pacchetto sicurezza di cui alla Legge n. 94/2009, stabilendo criteri e parametri tecnici minimi e, allo stesso tempo, considerato il notevole carico di lavoro determinato dalle istanze e per ragioni di semplificazione e omogeneità, stabilire il relativo iter mediante l'adozione di una procedura operativa completa di scheda di rilevazione dell'alloggio unificata, per le diverse situazioni per le quali è attualmente richiesta l'attestazione di idoneità dell'alloggio;

VISTI gli elementi informativi ed i parametri tecnici contenuti nella scheda predisposta dall'ufficio tecnico comunale, ritenuti necessari ed indispensabili per poter certificare l'idoneità dell'alloggio così come richiesto dalla normativa;

RITENUTO di condividere quanto indicato nella scheda suddetta, in particolare di prevedere che tale accertamento e relative risultanze debbano essere svolte da un tecnico abilitato in nome e per conto del richiedente e che tale scheda debba necessariamente costituire parte integrante e sostanziale dell'istanza, in assenza della quale i termini di conclusione del procedimento si debbano intendere improcedibili o non idonei all'istruttoria;

DATO ATTO che per gli immobili ultimati o completamente ristrutturati dopo la data del 13 marzo 1990 (entrata in vigore della Legge n. 46 del 5 marzo 1990) è opportuno allegare all'istanza il certificato di agibilità dell'immobile rilasciato dal Comune;

RILEVATA inoltre la necessità di adottare una procedura armonizzata, come da allegati che formano parte integrale e sostanziale della presente, per le iscrizioni anagrafiche, lo stato civile e gli accertamenti tecnico sanitari degli alloggi a qualsiasi scopo richiesti;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di quanto sopra, individuare l'ufficio demografico quale sportello unico per la ricezione delle istanze e per la loro istruttoria, riservando all'ufficio tecnico comunale il controllo interno esclusivo della documentazione tecnica;

RILEVATA infine l'opportunità di stabilire un contributo a favore del Comune di Manerbio, omnicomprendente di diritti di segreteria e diritti di istruttoria, stabilendo una cifra che appare equa di € 50,00 per ogni pratica;

SOTTOLINEATO che:

- quanto proposto con la presente deliberazione, si basa sul principio che la valutazione complessiva dell'alloggio deve rispondere a un principio di equità nei confronti sia delle famiglie italiane che di quelle immigrate, garantendo nel contempo gli standard qualitativi adeguati al fine di assicurare una buona condizione abitativa;
- l'idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune deve essere considerata uno strumento importante di governo dei flussi migratori, finalizzata ad accertare l'esistenza di un alloggio idoneo nel quale il cittadino o il lavoratore straniero e i suoi famigliari possono iniziare un percorso di inserimento sociale nella realtà locale nella piena legalità e nel riconoscimento dei diritti che ne discendono;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Amministrativa Servizi alla Persona, dott.ssa Maria Lamari, in data 18.12.2009;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, rag. Renato Parenza, in data 18.12.2009;

VISTA l'attestazione resa dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in merito alla relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VERIFICATA la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti da parte del Segretario Generale, a norma dell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma di legge,

DELIBERA

1. DI dare atto che, dal 1° gennaio 2010, l'iscrizione anagrafica deve essere effettuata nel rispetto e nell'attuazione della vigente normativa e precisamente:
 - **per i cittadini italiani** si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modifiche ed integrazioni e nel D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, applicativo della Legge;
 - **per i cittadini di altro Paese dell'Unione Europea**, oltre alle disposizioni previste dalla Legge 1228/1954 e dal Regolamento anagrafico (D.P.R. 223/1989), si applica altresì il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
In particolare:
L'art. 7, il quale detta disposizioni relative al diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, richiedendo particolari condizioni, quali: risorse economiche sufficienti, una attività di lavoro o di studio, la titolarità di una assicurazione sanitaria;
L'art. 9, comma 3, lettera b), che disciplina il parametro tassativo di riferimento per la qualificazione del concetto di "risorse economiche sufficienti". In particolare, il richiedente l'iscrizione anagrafica deve dimostrare di avere un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, secondo la disciplina vigente in materia di previdenza sociale;
 - **per i cittadini extracomunitari** oltre alle disposizioni previste dalla Legge 1228/1954 e dal regolamento anagrafico (D.P.R. 223/1989) la richiesta di iscrizione anagrafica deve essere completa della documentazione indicata dal Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni) e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento attuativo della legge);
In particolare, il cittadino extracomunitario deve presentare:
 - passaporto valido con regolare visto d'ingresso;
 - permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (Art. 6, comma 2, D.Lgs. 286/1998);
2. DI dare attuazione a quanto previsto dall'art.1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 come integrato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, richiedendo, dal 1° gennaio 2010, in sede di iscrizione e di variazioni anagrafiche, oltre alla documentazione prevista dalla normativa di cui al precedente punto 1:
 - **per i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari:**
 - contratto di locazione regolarmente registrato o atto di proprietà con allegata planimetria catastale;
 - certificato di idoneità dell'alloggio in cui l'interessato intende fissare la propria residenza, come meglio precisato al punto seguente;
3. DI approvare, ai fini dell'idoneità dell'alloggio ai sensi dell'art. 29, comma 3, del T.U. 286/1998 come modificato dalla Legge n. 94/2009, l'allegata scheda tecnica di accertamento dei requisiti minimi indispensabili, stabilendo allo stesso tempo che tale scheda debba essere sottoscritta da tecnico abilitato in nome e per conto del richiedente l'istanza e allegata alla stessa per farne parte integrante e sostanziale, in assenza della quale i termini per la conclusione del procedimento si intendono improcedibili o non idonei all'istruttoria;
4. DI prescrivere che dal 1° gennaio 2010 la scheda di rilevazione predetta debba essere prevista per tutte le richieste di certificazione di idoneità abitativa, oltre ai casi di nuova residenza e variazioni anagrafiche, anche per ricongiungimento familiare, permesso o carta di soggiorno, lavoro e altri usi inerenti l'alloggio, qualora l'edificio sia stato ultimato prima del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della Legge n. 46 del 1990 sulla sicurezza degli impianti) o anche dopo tale data in assenza del certificato di agibilità dell'immobile;

5. DI fissare in mesi 6 la validità del certificato, decorsi i quali per la presentazione dell'istanza sarà necessario allegare una nuova scheda di cui al punto precedente e la documentazione eventualmente aggiornata;
6. DI dare atto che, ai fini di quanto sopra, è stata predisposta l'apposita scheda tecnica che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale e che si approva in ogni sua parte (allegato 2);
7. DI adottare una procedura armonizzata, come da ulteriori allegati che formano parte integrale e sostanziale della presente, per le iscrizioni anagrafiche, lo stato civile e gli accertamenti tecnico sanitari degli alloggi, al fine di ottemperare a quanto in premessa indicato (allegati 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 1-B, 1-C, 2-C, 3-C, 4-C e 5-C);
8. DI individuare l'ufficio demografico quale sportello unico per la ricezione delle istanze e per la loro istruttoria, riservando all'ufficio tecnico comunale il controllo interno esclusivo della documentazione tecnica;
9. DI stabilire, quale corrispettivo per l'attività istruttoria dell'ufficio anagrafico e per il controllo e l'eventuale sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale, nonché per diritti di segreteria, la somma onnicomprensiva di € 50,00, da versarsi prima o contestualmente alla presentazione dell'istanza, dando atto che la ripartizione verrà stabilita con successivo provvedimento;
10. DI dare comunicazione della presente deliberazione al competente ufficio tecnico e alla polizia locale, per l'attuazione di quanto di competenza;

CON successiva votazione unanime, espressa in forma di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Cesare Giovanni Meletti



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Lamari

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal: **29 DIC. 2009**



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Lamari

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **29 DIC. 2009** giorno della pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Lamari

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **08 GEN. 2010** ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Lamari

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Manerbio, li **29 DIC. 2009**



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Lamari

ELENCO ALLEGATI:

Moduli Ospitalità e Idoneità alloggio:

- 1_ Modulo comunicazione di Ospitalità
- 2_ Modulo accertamento idoneità alloggio
 - 2.1_ Modulo richiesta idoneità abitativa ricongiungimento familiare
 - 2.2_ Modulo richiesta idoneità abitativa per carta di soggiorno
 - 2.3_ Modulo richiesta idoneità abitativa per lavoro
- 3_ Modulo richiesta rinnovo idoneità abitativa
- 4_ Modulo per autorizzazione richiesta idoneità alloggio

Moduli per diritto di soggiorno

- 1-A_ Modulo richiesta attestazione diritto soggiorno
- 2-A_ Dichiarazione sostitutiva risorse economiche.doc
- 3-A_ Modulo richiesta diritto soggiorno permanente
- 4-A_ Modulo richiesta duplicato titolo soggiorno

Moduli ospitalità temporanea in ERP

- 1-B_ Modulo Ospitalità temporanea in alloggi ERP

Moduli istruzioni agli uffici sulle procedure

- 1-C_ Riepilogo istruzioni ufficio anagrafe
- 2-C_ Procedura idoneità alloggio
- 3-C_ Istruzioni uffici per cessione fabbricati stranieri in Italia
- 4-C_ Istruzioni uffici per idoneità abitativa per alloggio
- 5-C_ Istruzioni uffici per immigrazione e cambio residenza

Allegato Dellibera G.C. N° 182 del 23/12/2008

s.c.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

